



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 138 DEL 30-12-2019

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19:55** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO	X	
3. BONINI EZIO	X		12. CONFORTI FRANCESCO		X
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO		X
5. PAPINI LORENZO		X	14. LANZA IMMACOLATA		X
6. ROSI MODESTO		X	15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO		X
8. VINCI ZAIRA	X		17. ROMOLI ELISA	X	
9. RENIERI ALBERTO		X			

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO CHE l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTO CHE i terreni agricoli sono esenti dalla *TASI* ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16 del 06/03/2014;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione Consiliare n.43 del 04/06/2015, assunta nell'ambito della manovra tariffaria 2015, con la quale si stabiliva di:

a) mantenere il pagamento della TASI per tutte fattispecie esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 come di seguito dettagliate:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (Categorie Catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze (C2- C6 e C7);

Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 quali:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in legge 23/05/2014 n. 80, modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011);

b) azzerare il pagamento della TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente con il conseguente incremento dell'IMU in misura corrispondente alla aliquota TASI vigente nell'anno 2014;

DATO ATTO CHE la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 all'art. 1 comma 14 ha definitivamente sancito l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso);

VISTO il Regolamento che disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2014 e modificato con Deliberazione C.C. n. 23 in data 16/03/2016;

TENUTO CONTO CHE per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

RITENUTO confermare, per l'anno 2020, le medesime aliquote e fattispecie impositive ai fini TASI già deliberate per l'anno 2019 fatte salve eventuali modifiche e mutamenti normativi derivanti dalla legge di conversione al DDL Bilancio 2020;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Delibera G.C. n. 37 del 25/02/2014 relativa all'individuazione del Responsabile del Tributo;
- la Delibera G.C. 245 del 29/11/2019 avente ad oggetto: *"Conferma aliquote Tasi per l'anno 2020 – Proposta al Consiglio Comunale"*;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL n. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20 Dicembre 2019;

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

1 CONTRARIO (Mandara)

1 ASTENUTO (Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

Delibera di Consiglio Comunale 138 del 30-12-2019

1. Di approvare la conferma per l'anno 2020 delle medesime aliquote e fattispecie impositive ai fini TASI di cui alla Delibera C.C. 29 del 29/03/2019 come di seguito elencate:

a) **ALIQUOTA 1 per mille (0.1%) per:**

1. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11;
2. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Di riservarsi la variazione del presente provvedimento a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2020 da parte dello Stato.

4. Di disporre l'invio esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, mediante inserimento della presente deliberazione tariffaria nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico nonché provvedere, a cura dei servizi di segreteria, alla pubblicazione sul sito web del Comune.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

2 ASTENUTI (Mandara e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Il Presidente del Consiglio comunica che, la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 8 "Modifiche al Regolamento di Disciplina della TARI - Approvazione" sarà discussa e messa in votazione, all'ultimo punto dell'Ordine del Giorno, della seduta consiliare odierna.

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 30 dicembre 2019 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **10-12-2019**

**IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: **OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **10-12-2019**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 138 del 30-12-2019

OGGETTO:	OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE
-----------------	--

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data 03-01-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
03-01-2020	L'incaricato della pubblicazione MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 138 del 30-12-2019

OGGETTO:

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2020 – APPROVAZIONE

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **03-01-2020** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

03-01-2020

L'Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.